

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 4 aprile 1996

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio Comunale, secondo quanto stabilito dalla legge 04/01/1990 n. 1 e dalla L.R. n. 14/09/1993 n. 50 (nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni della legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, ed integrata dalla legge 29/10/1984 n. 735), l'attività di **ESTETISTA**:
 - Trattasi di attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Le citate norme parimenti regolamentano l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11/10/1976, n. 713, nonché delle apparecchiature in essa consentite.
- 2) Nel caso in cui tale attività venga svolta presso barbieri o parrucchieri, in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotti, deve sottostare alle leggi e alle disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3) L'attività di cui al presente regolamento, esercitata a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitata temporaneamente a fini promozionali, è sottoposta ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo art. 2, escluso il requisito di cui al successivo art. 24 ed alle ulteriori seguenti condizioni:
 - a) – che le prestazioni non comportino nessun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per uso di materiali di consumo;
 - b) – che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui al successivo art. 4. Tali soggetti, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione.
 - c) – che le prestazioni siano effettuate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge ed al presente regolamento. E' fatto divieto di svolgere attività didattiche, in locali autorizzati allo svolgimento di attività professionali a norma del presente regolamento; le attività predette svolte congiuntamente alla data di adozione del presente regolamento, dovranno essere rese conformi al presente disposto entro sei mesi dalla stessa data.
- 4) Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) – le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

- b) – le attività esclusivamente didattiche, se non per quanto concerne le norme di carattere igienico-sanitario.

ART. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione (allegato "B" al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale) rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione comunale.
- 2) Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo o immobilizzate o handicappate, ovunque esse risiedano, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Art. 3 – Contenuti dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, di estetista, nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni contenute nel successivo art. 24, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere internamente separati – mediante pareti fisse o stabilmente fissate (cioè non con pannelli o altro materiale mobile), anche se dotate di porte di comunicazione interna – da quelli destinati all'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, nonché muniti dei requisiti igienico sanitari previsti dal presente regolamento. Possono essere comuni sia l'accesso dall'esterno, che i servizi igienici ad uso della clientela, che i locali di servizio.

Art. 4 – Requisiti

- 1) Dell'autorizzazione verrà verificata la concedibilità, con obbligo di notificarne l'esito al richiedente, entro 45 gg. dalla data della richiesta, da parte della Commissione comunale:
 - a-1) – del possesso della qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori – uno nel caso di due soci – (in caso di società artigiana) o del direttore dell'azienda (in caso di società non artigiana), conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 1142/1970 e dell'art. 3 della legge 1/1990; i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
 - a-2) – del rispetto della distanza minima tra esercizi.
- 2) L'autorizzazione verrà rilasciata previo accertamento, da parte del competente Ufficio comunale:
 - b-1) – dell'idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, comprovata da idoneo libretto sanitario rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica, ai sensi delle norme vigenti;
 - b-2) – dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.

- 3) Successivamente al rilascio di Autorizzazione, nei termini temporali previsti per legge, l'artigiano dovrà conseguire:
 - a) – iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti della legge 443/1985;
 - b) – iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiane.
- 4) La certificazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 2) e 3) dovrà comunque essere prodotta al Comune entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione della concessione dell'autorizzazione, effettuata ai sensi del precedente comma 1).

ART. 5 – Attività svolte nel domicilio

- 1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizioni che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano idoneamente separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
- 2) In caso le attività di cui all'art. 1 vengano svolte presso il domicilio, secondo quanto previsto al comma precedente, è fatto d'obbligo di esporre esternamente e in maniera visibile, apposita insegna di identificazione della attività.

ART. 6 – Commissione Consultiva Comunale

- 1) La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2-bis della Legge 161/1963, come integrato dall'art. 5 della L.R. 50/1993, è nominata dalla Giunta Comunale ed ha la durata di cinque anni.
- 2) La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:
 - a) – dal responsabile del settore igiene pubblica dell'USL o da un suo delegato;
 - b) – dal Comandante di Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - c) – da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa Commissione;
 - d) – da n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli artigiani, aderenti alle Confederazioni nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL, appartenenti allo specifico settore di attività.
- 3) Partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o un suo delegato.

ART. 7 - Compiti della Commissione Consultiva Comunale

- 1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:
 - a) – domande di nuove autorizzazioni;
 - b) – domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
 - c) – sospensioni volontarie dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - d) – sospensione disciplinare, revoca, decadenza dell'autorizzazione, nei casi previsti dai successivi articoli;
 - e) – segnalazioni di esercizio abusivo dell'attività;

- f) – domande di subingresso in un'attività preesistente, se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione in forza di movimento societario;
 - g) – domande di subingresso in un'attività preesistente, in forza di acquisizione di azienda per causa di morte;
 - h) – domande di subingresso in un'attività preesistente, in forza di cessione di azienda per atto fra vivi.
- 2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di approvazione, modifica o revisione del presente regolamento.
 - 3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
 - 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento integrativo.

ART. 8 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

- 1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno 7 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 2) Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente art. 6, il Comune provvederà alla sostituzione; la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 9 – Ricorsi

- 1) Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2) Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione.

CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 – Domanda di autorizzazione

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, va presentata su carta legale al Sindaco tramite il competente Ufficio Comunale, e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) – cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e titolo del richiedente,
 - b) – denominazione della ditta che intende esercitare l'attività,
 - c) – precisa ubicazione ed insegna del locale o dei locali ove esercitare l'attività.

- 2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) – auto-certificazione “antimafia”,
 - b) – certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci – uno nel caso di due soci – o del Direttore nel caso di società non artigiana,
 - c) – copia autentica dell’atto costitutivo o dello Statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell’atto costitutivo della s.d.f. depositato all’Ufficio del Registro.
- 3) Nel caso di impresa individuale, l’autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della “qualificazione professionale”, come previsto dall’art. 3 della Legge 1/1990; qualora l’autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società, da tutti i soci nel caso di una s.d.f..
- 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 443/1985, deve essere indicato il socio o i soci, comunque la maggioranza – uno nel caso di due soci -, in possesso della “qualifica professionale” relativa all’autorizzazione richiesta.
- 5) Nel caso di società non artigiana, nella richiesta deve essere indicata, a termini di legge, la persona che assume la direzione dell’azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della “qualificazione professionale” relativa all’autorizzazione richiesta.

ART. 11 – Rilascio dell’autorizzazione

- 1) L’autorizzazione di cui all’art. 2 è concessa con provvedimento del Sindaco, sentita la commissione di cui al precedente art. 6, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2) L’autorizzazione per l’attività di estetica deve essere corredata, a cura dell’artigiano, da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che apparecchiature utilizzate sono conformi alle vigenti disposizioni di legge.
- 3) L’autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 4) Coloro che esercitano l’attività, ai sensi dell’art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l’autorizzazione o copia autenticata di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 5) La decisione del Sindaco viene notificata, a termini di legge, all’interessato.
- 6) Del rilascio dell’autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:
 - a – la Commissione Provinciale per l’artigianato,
 - b – la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura,
 - c – la sede provinciale dell’INAIL,
 - d – l’Ufficio Igiene Pubblica dell’USL,
 - e – gli Uffici: Tecnico, Tributi, Patrimonio e di Polizia Municipale del Comune.

ART. 12 – Rinnovo annuale dell’autorizzazione.

- 1) L’autorizzazione si intende annualmente rinnovata a fronte di presentazione, da parte del titolare, di comunicazione di prosecuzione dell’attività, di cui viene restituita una copia riportante apposita attestazione per presa d’atto da parte dell’Ufficio Comunale competente.

- 2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni dovranno inoltrare la suddetta comunicazione al Sindaco, in carta libera, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 3) Sulla comunicazione per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:
 - residenza e codice fiscale del titolare o legale rappr.te,
 - ubicazione ed insegna dell'esercizio,
 - numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione lavoro e apprendistato,
 - numero dei soci e/o dei collaboratori familiari.

ART. 13 Inizio attività

- 1) Successivamente alla verifica di concedibilità dell'Autorizzazione, a termini dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento, ma prima del suo materiale rilascio e dell'inizio dell'attività, l'impresa dovrà:
 - a) – inoltrare apposita istanza, in carta legale ed indirizzata al Sindaco del Comune, di effettuazione di sopralluogo, da parte della competente U.S.L., ai fini del rilascio della prescritta Autorizzazione Sanitaria (contenente le specificazioni e corredata degli allegati di cui al successivo art. 19, comma 1);
 - b) – produrre dichiarazione di idoneità tecnico-edilizia dell'esercizio, a firma originale di tecnico abilitato, consistente dei seguenti elaborati:
 - documentazione grafica, in scala adeguata, in duplice copia, dei locali dove si intende esercitare l'attività, indicante la destinazione dei singoli vani, loro superficie ed altezza;
 - relazione tecnica, in duplice copia, attestante la conformità dei locali alle vigenti norme e regolamenti in ordine a: caratteristiche costruttive, destinazione d'uso, abbattimento barriere architettoniche;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica, a firma originale di tecnico abilitato, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - c) – produrre copia autenticata del libretto sanitario, in corso di validità, di tutto il personale addetto, ivi compreso il titolare, rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - d) – produrre certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, ottenuta con le modalità di cui alla precedente lettera a);
- 2) Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività l'artigiano dovrà iscriversi:
 - a) – all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti dalla legge 443/1985;
 - b) – al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane.
- 3) Il mancato rispetto degli obblighi ed adempimenti suddetti comporta la sospensione temporanea dell'autorizzazione, sino all'avvenuta dimostrazione del loro espletamento.
- 4) Nei casi di subingresso, purché in possesso dei requisiti soggettivi e professionali (il cui accertamento presso la C.C.I.A.A. spetta al competente Ufficio comunale), il subentrante potrà iniziare l'attività immediatamente dopo aver inoltrato apposita domanda di

volturazione dell'autorizzazione al Sindaco del Comune; entro gg. 30 dall'inizio dell'attività dovrà comunque produrre la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART. 14 – Modifiche

- 1) Ogni modifica sostanziale dei locali, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, su presentazione di nuove apposite: certificazione di idoneità igienico-sanitaria; dichiarazione di idoneità tecnico-edilizia.

ART. 15 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa.

- 1) Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve riconsegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione, che dopo tale termine è da intendersi comunque decaduta.
- 2) Nel caso in cui il richiedente il subingresso, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi otterrà dal Sindaco una nuova autorizzazione, purché allegghi alla domanda di cui all'art. 10 copia del contratto di cessione d'azienda – nel caso di subingresso- o copia dell'atto di modifica dei patti sociali - nel caso di modifica societaria -.
- 3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi aventi diritto potranno, entro 1 anno, trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
- 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati al comma 3 dell'art. 5 della Legge 443/1985 possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detta norma senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga condotta da personale qualificato.
- 5) Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprouvi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

ART. 16 – Trasferimento della Sede

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
- 2) In caso di comprovata necessità (finita locazione, sfratto esecutivo non per morosità, calamità naturale, inagibilità definitiva e/o pericolosità dei locali dovuta a comprovati eventi eccezionali quali crolli, incendi, ecc.) il Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva, autorizza il trasferimento dell'attività in altri locali del territorio comunale, derogando alla distanza minima tra esercizi di cui al successivo art. 24. Laddove si verificasse posteriormente un ripristino delle condizioni di agibilità, temporaneamente cessate, del

locale inizialmente occupato, il titolare dell'autorizzazione è sempre tenuto riportare colà la sede dell'attività; ciò al fine di salvaguardare, per quanto possibile, le condizioni di distanze minime tra esercizi, di per se destinate ad assicurare una corretta copertura del territorio comunale.

CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE E TECNICO-EDILIZIE

ART. 17 – Idoneità igienico sanitaria dei locali.

- 1) I locali sede dell'esercizio dell'attività devono obbligatoriamente possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa in materia.
- 2) A titolo indicativo, con obbligo per l'esercente di verificarne la congruità nel tempo presso la competente autorità sanitaria, i requisiti di idoneità igienico-sanitaria sono elencati in apposito allegato (allegato "C" al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale).

Art. 18 – Idoneità igienico sanitaria di attrezzature impiegate, procedimenti tecnici usati ed addetti.

- 1) Le imprese, anche quelle già titolari, alla data dell'entrata in vigore del Regolamento, di autorizzazione per l'attività di estetista, laddove non in possesso dei requisiti obbligatori di cui ai successivi commi, devono, immediatamente, adeguare le condizioni di esercizio dell'attività, per modo di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 2) Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente, onde poter essere ricambiata ad ogni servizio. In caso venga usata solamente biancheria "monouso" è sufficiente la dotazione di un solo armadio o contenitore. I locali dovranno altresì essere dotati di recipiente chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie e, in particolare, dei capelli tagliati che dovranno essere rimossi dal pavimento al termine di ogni prestazione.
- 3) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi devono essere forniti di sedili, lettini e simili rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile e possedere una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, matite emostatiche monouso e cerotti.
- 4) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservazione delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) – l'esercizio ed i locali annessi devono essere mantenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) – onde evitare la trasmissione di malattie per via parentale, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue (rasoi, forbici per manicure, materiali per i tatuaggi, ecc.) dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale di qualità tale da poter essere sottoposte a processi di sterilizzazione. Tali attrezzature, dopo ogni uso, dovranno essere:

- ben lavate con acqua e detergente;
- sterilizzate con uno dei seguenti metodi:
 - ... stufa a secco: a 160 °C per due ore;
 - a 170 °C per un'ora;
 - a 180 °C per 30 minuti;
 - ... autoclave a 120 °C per 20 minuti;
 - a 130 °C per 10 minuti;
 - ... ebollizione: per trenta minuti;
 - ... a sfera di quarzo: a 250 °C.

L'utilizzo della sola apparecchiatura a raggi ultravioletti non è considerata mezzo sicuramente sufficiente per la sterilizzazione dello strumentario di cui sopra; tali apparecchiature potranno essere usate solo per conservare strumentario già sterilizzato;

- c) – tutti gli altri attrezzi per i quali, nelle normali condizioni d'uso, non è possibile il contatto con il sangue dovranno essere lavati con soluzione detergente, previa spazzolatura ove occorra. Comunque, in caso di contaminazione con sangue, anche questi oggetti dovranno, previa lavatura ed asciugatura, essere sterilizzati nei modi di cui al precedente punto "b", oppure essere disinfettati con soluzione di ipoclorito allo 1 % o, in alternativa, con soluzione di clorossidante elettrolitico (AMUCHINA 10 % o analoghe) per almeno 30 minuti. Almeno una confezione di tali disinfettanti dovrà sempre essere presente in tutti gli esercizi oggetto del presente Regolamento;
- d) – gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e facilmente richiudibili, al fine di evitare ferite accidentali;
- e) – nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone o idonea soluzione detergente ed accuratamente disinfettata;
- f) – per spargere talco si deve usare esclusivamente polverizzatore. E' vietato l'uso di piumini e preparati essicatori (albume, ecc.);
- g) – i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- h) – durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme;
- i) – il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- 5) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture od altri prodotti cosmetici.
- 6) Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica.

- 7) I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione ed esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

Art. 19 – Certificazione di idoneità igienico sanitaria

- 1) La certificazione di idoneità igienico-sanitaria deve essere richiesta, con le modalità di cui al comma 1 – lettera a) – dell'art. 13 del presente Regolamento, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni strutturali precedentemente accertate. Le richieste devono contenere le seguenti indicazioni:
- a) – generalità e codice fiscale del richiedente,
 - b) – ubicazione ed insegna dell'esercizio,

Alle richieste devono essere allegati:

- c) – copia fotostatica della dichiarazione di idoneità tecnico-edilizia, compresi i relativi allegati, di cui al comma 1 – lettera b) – dell'art. 13 del presente Regolamento;
- d) – copia fotostatica della dichiarazione di idoneità sanitaria del richiedente, se trattasi di impresa avente i requisiti di cui alla legge 443/1985, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica. Per le imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato, tale documentazione dovrà concernere la persona che assumerà la direzione tecnica dell'azienda.

ART. 20 – Apparecchiature utilizzabili per uso estetico

L'attività di estetista può essere svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 1/1990, sia attraverso tecniche manuali, sia mediante uso di apparecchi elettromeccanici previsti dalle vigenti norme in materia (allegato "A" al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale). La conformità di tali apparecchiature alle vigenti disposizioni di legge, a norma del precedente art. 11 – punto 2), sarà dichiarata dal titolare in apposito atto notorio sostitutivo, il quale dovrà essere sempre allegato all'Autorizzazione comunale.

ART. 21 – Idoneità tecnico edilizia dei locali

- 1) I locali sede dell'esercizio dell'attività devono obbligatoriamente possedere i requisiti tecnico-edilizi (in ordine a: caratteristiche costruttive, destinazione d'uso, impiantistica, abbattimento barriere architettoniche) previsti dalla vigente normativa in materia.

CAPO IV – ORARI E TARIFFE

ART. 22 – Orari

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni sindacali di categoria, la quale dovrà obbligatoriamente pervenire entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancato pervenimento della suddetta proposta, il Sindaco disporrà autonomamente.
- 2) E' fatto d'obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3) Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco orari e giornate di apertura e di chiusura degli esercizi, sia per i periodi feriali che per quelli concomitanti con le festività e di maggior afflusso turistico.
- 4) I titolari d'attività potranno effettuare la chiusura dell'esercizio, ai seguenti limiti e condizioni:
 - fino a 30 giorni nell'anno, anche consecutivi, a propria discrezione;
 - oltre i 30 giorni e sino a 180 giorni nell'anno, anche consecutivi, previa comunicazione al Sindaco del Comune, con preavviso di almeno 10 giorni;
 - oltre i 180 e sino a 365 giorni consecutivi, previa autorizzazione del Sindaco del Comune, per gravi e documentati motivi.

ART. 23 – Tariffe

- 1) Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

CAPO V – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

DISTANZE E NUMERO DEGLI ESERCIZI

Art. 24 – Distanze tra esercizi

- 1) Fatte salve le esistenti condizioni, per distanze e numero, delle attività regolarmente attive al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata rispettando una distanza minima dagli esercizi preesistenti che svolgono attività dello stesso tipo. La distanza predetta è data dalla seguente formula (il cui risultato sarà approssimato alla decina):

$$\begin{array}{r}
 \text{Distanza} \\
 \text{Minima}
 \end{array}
 = \frac{\sqrt{\frac{\text{Superficie abitata (mq.)}}{\text{numero residenti}}}}{\sqrt{\frac{\text{addetti in attività}}{\text{utenti x addetto}}}} : \frac{\text{esercizi in attività}}{\text{esercizi in attività}}$$

- 2) Al fine del calcolo delle distanze minime sulla base della suddetta formula si considerano:
- **superficie abitata** = quella ad insediamento abitativo, per ciascuna zona in cui venga eventualmente suddiviso, ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale, su dati dell'Ufficio Tecnico comunale, sulla base dello strumento urbanistico vigente = **mq. 2.812.900**;
 - **numero utenti**: residenti (dati ISTAT) + domiciliate in seconde case, equiparabili ai residenti (dati ISTAT) + fluttuanti (flusso turistico su dati desunti dai vigenti piani comunali commerciali ***commercio fisso – pubblici esercizi – giornali e riviste***) + gravitanti (provenienti da Comuni limitrofi, nei quali non esistono esercenti l'attività ***Vallebona – Seborga – altri *** = 11.000 + 2.000 + 7.000 + 1.000 = **n.ro 21.000**;
 - **utenti per addetto** (equivalente al numero di esercizi ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), della L.R. 14/09/1993, n. 50) = **n.ro 250**;
 - **addetti in attività** = quelli al 31 Dicembre dell'anno precedente, su dati forniti dalle imprese all'atto del rinnovo annuale di cui al precedente art. 12 (sono considerati addetti: il titolare, i soci che prestano opera qualificata in caso di società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/1985, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente esclusi gli apprendisti, il personale assunto con contratto formazione lavoro) = **n.ro 8**;
 - **esercizi in attività** = quelli al 31 Dicembre dell'anno precedente, su dati dell'Ufficio Licenze Comunale = **n.ro 8**.
- 3) I dati di calcolo, come sopra individuati, saranno approvati con apposito verbale della Commissione consultiva, nella sua prima riunione utile di ciascun anno solare.
- 4) La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi principali, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.
- 5) Per il centro storico e le frazioni Borghetto e Sasso, la suddetta distanza minima è ridotta dei 2/3 (dueterzi).
- 6) Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di convivenze, quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Distanza} & \backslash & / \quad 2.812.900 \\
 \text{Minima} & = & \backslash / \text{-----} = \underline{\text{mt. 180}} \\
 & & \backslash / \quad 21.000 \quad 8 \\
 & & \vee \quad \text{-----} : \text{-----} \\
 & & \quad 250 \quad 8
 \end{array}$$

CAPO VI – CONTROLLI, SANZIONI, COMUNICAZIONI

ART. 25 - Controlli

- 1) Gli agenti di Polizia Municipale e della forza Pubblica, nonché il personale delle strutture igienico-sanitarie, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 26 – Sanzioni

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalla vigente specifica normativa in materia, oltreché, per quanto applicabile, dall'art. 106 del TULCP 383/1984, modificato dall'art. 9 della legge 530/1947, e dall'art. 3 della legge 603/1963, e con legge 317/1967, nonché ai sensi della legge 689/1981.

ART. 27 – Abusivismo

- 1) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Decorse 24 ore dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 28 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale è sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare:
 - non dia inizio all'attività entro 6 mesi dal conseguimento dell'autorizzazione;
 - sospenda l'attività per oltre 30 giorni e fino a 180 giorni senza preventiva comunicazione al Sindaco;
 - sospenda l'attività per oltre 180 e fino a 365 giorni senza il benestare dell'Autorità Comunale;
 - sospenda l'attività oltre i 365 giorni;
 - non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.
- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.
- 4) La sospensione dell'attività anche oltre i 365 giorni, purché per comprovati motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 29 – Provvedimenti d'urgenza

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 28, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel Presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 153 del TULCP 148/1915, quali: la chiusura dell'esercizio; la sospensione della licenza; l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse non più fisicamente idoneo; la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie; qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene sanità.

ART. 30 – Comunicazioni

- 1) La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento, sospensione, cessazioni delle attività contemplate nel presente Regolamento.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.31 – Abrogazione ed entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.
- 2) Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con provvedimenti consiliari n. 7 del 24/02/1973 e n. 168 del 11/10/1973.

ALLEGATO "A"

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Apparecchi per massaggi subacquei e idromassaggi.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

ALLEGATO "B"

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI IMPERIA

IN. 001 **AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITA' DI "ESTETISTA"**

IL SINDACO

Vista la domanda in data _____ presentata dall'interessato e conservata agli atti;

Viste: la legge 04/01/1990, n. 1; la L.R. 14/09/1993, n. 50;

Visto il Regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____, regolarmente approvato;

Visto il nulla osta igienico sanitario rilasciato in data _____;

Sentito il parere della Commissione Comunale in data _____;

Accertato il possesso dei requisiti professionali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;

AUTORIZZA

- la Ditta _____

ad esercitare l'attività di "ESTETISTA"

nei locali ubicati in _____

all'insegna " _____ ".

La presente Autorizzazione s'intende valevole per l'intestatario e per i locali sopra indicati.

Lì, _____

IL SINDACO

ALLEGATO "C"

I locali sede dell'esercizio devono possedere i requisiti di altezza minima e superficie finestrata minima, in rapporto alla superficie del pavimento, previsti dalle vigenti norme igienico sanitarie, nonché dai relativi regolamenti comunali. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di mt. 1,80, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi, in maiolica o materiale simile, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura.

Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.

Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio munito di antigabinetto, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.